

ROMA , 28/07/2017

OGGETTO: *Definizione agevolata delle controversie tributarie - Articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96*

7. SOSPENSIONE DEI GIUDIZI

Il legislatore non ha disposto la sospensione automatica dei processi oggetto della definizione agevolata né ha attribuito alla presentazione della domanda di definizione l'effetto di sospendere il relativo giudizio.

Il comma 8 dell'*articolo 11* prevede che *“Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta ... In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017”* e che *“il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018”*, qualora *“il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”*. Nel quarto periodo del comma 10 è stabilito peraltro che *“Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse”*.

I giudizi definibili ai sensi dell'*articolo 11* sono dunque sospesi su richiesta del contribuente.

In particolare, la domanda di sospensione del giudizio va avanzata anche dal contribuente che non si sia ancora avvalso della definizione agevolata e senza che dalla eventuale domanda di sospensione conseguano effetti vincolanti per l'adesione alla definizione. Una volta presentata la domanda di definizione, il contribuente è tenuto a depositare, entro il 10 ottobre 2017, copia della domanda e del relativo versamento in unica soluzione o della prima rata ovvero, laddove non siano previsti versamenti, copia della sola domanda di definizione.

In altri termini, in presenza di una lite rientrante nell'ambito di applicazione dell'*articolo 11*, il contribuente che ha intenzione di aderire alla definizione agevolata richiede al giudice la sospensione del giudizio, che opererà fino al 10 ottobre 2017; **ciò non lo impegna comunque a presentare effettivamente domanda di definizione agevolata.**

Laddove, poi, la lite sia stata effettivamente oggetto di definizione, attraverso la presentazione della relativa domanda e il pagamento di quanto

dovuto o della prima rata, il contribuente ha un vero e proprio onere di richiedere la sospensione del giudizio, che opererà fino al 31 dicembre 2018, depositando anche copia della domanda di definizione e del versamento effettuato.

La richiesta di sospensione va presentata al giudice presso il quale la causa è pendente; si ritiene che essa possa essere avanzata anche dal difensore del contribuente, senza necessità di procura speciale⁶¹, in forma scritta oppure, in sede di trattazione della causa in pubblica udienza, anche oralmente.

Dinanzi alle Commissioni tributarie, la sospensione del giudizio è disposta dal presidente della sezione con decreto o dal collegio con ordinanza⁶², ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Dal combinato disposto dei richiamati commi 8 e 10, appare quindi chiaro come la sospensione dei giudizi che hanno formato oggetto di definizione, operante fino al più ampio termine del 31 dicembre 2018, sia finalizzata a consentire, in mancanza di attività delle parti, l'effetto giuridico della estinzione automatica del processo.

Ne consegue che, nei casi in cui la lite sia stata oggetto di definizione, il contribuente è tenuto nel proprio interesse a richiedere la sospensione del giudizio, al fine di conseguire un effetto a lui favorevole.

Considerato tuttavia che la valida definizione agevolata della controversia costituisce comunque causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la stessa può essere dichiarata dal giudice comunque ne venga ritualmente a conoscenza e quindi anche a seguito di comunicazione ad opera dell'Ufficio parte in giudizio.

⁶¹ La richiesta di sospensione, non producendo effetti vincolanti in ordine all'adesione alla definizione agevolata, non configura l'ipotesi di disposizione del diritto in contesa, per la quale l'articolo 84 c.p.c. prevede la necessità di un mandato speciale.

⁶² Il provvedimento è emesso dal Presidente della sezione se la sospensione viene richiesta prima della fissazione dell'udienza di trattazione; in tutti gli altri casi, il provvedimento è emesso dalla Commissione tributaria. Avverso il decreto del Presidente è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Durante la sospensione del processo vige il divieto di compiere qualsiasi atto processuale (tra cui, ad esempio, la fissazione dell'udienza di trattazione) e i termini in corso sono interrotti⁶³.

Si evidenzia che la sospensione del giudizio prima della presentazione della domanda non equivale alla sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e, più in generale, dell'attività di riscossione in pendenza di giudizio⁶⁴.

8. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE

Ai sensi del comma 9 dell'*articolo 11*, relativamente alle liti che possono essere definite, sono sospesi *ope legis*, per un periodo di sei mesi, “*i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017*”.

Pertanto, se la lite rientra tra quelle definibili, è automaticamente⁶⁵ sospeso per sei mesi il termine – breve o lungo - per impugnare, in via principale o incidentale, le pronunce e quello per riassumere la causa a seguito di rinvio, purché spiranti nel periodo ricompreso tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017. In via prudenziale, è opportuno non ritenere operante la sospensione per il termine di impugnazione in scadenza il 30 settembre 2017 (che come detto cade di sabato) e prorogato, ai sensi dell'articolo 155 del c.p.c., al 2 ottobre 2017.

⁶³ Cfr. articolo 42 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per il quale “1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo seguente.”. In merito al rispetto del divieto di svolgere attività processuali durante la sospensione del processo, la circolare n. 98/E del 23 aprile 1996 ha precisato che, “in caso contrario, lo svolgimento degli atti del processo determina l'invalidità degli stessi, ivi compresa la sentenza”.

⁶⁴ Analoga posizione è stata espressa con la circolare n. 48/E del 2011, paragrafo 12.

⁶⁵ La sospensione è rilevabile d'ufficio dal giudice e opera senza necessità che le parti facciano richiesta.